

Domande e risposte su Formazione sicurezza

Sin dalla prima applicazione dell'Accordo Stato – Regioni e delle Linee Interpretative dell'ottobre 2006, numerosi sono stati i quesiti pervenuti all'U.O. Governo della Prevenzione, tutela sanitaria, piano sicurezza luoghi lavoro e emergenze sanitarie e ai Servizi PSAL delle ASL, sia da parte di utenti esterni, i Responsabili e gli Addetti SPP, che da parte di Soggetti formatori.

Lo spazio dedicato in questa sezione rappresenta una sorta di “bacheca” delle domande, scelte tra quelle più ricorrenti, ad oggi pervenute.

DOMANDA (27/2/2008)

Qual è la fattibilità di un corso di primo soccorso per le aziende appartenenti al gruppo B e C, articolato in una parte a distanza e in una parte residenziale?

Si ritiene che offrire agli utenti la possibilità di fruire una parte del corso a distanza, e quindi con maggiore elasticità di tempi e modi, possa contribuire a ridurre alcuni degli ostacoli alla partecipazione ai corsi stessi promuovendo la cultura della sicurezza.

RISPOSTA

In generale non vi è preclusione alla realizzazione dei corsi che utilizzino metodologie didattiche diverse dalla lezione d'aula.

Va, però, considerato che il livello di esperienza sull'applicazione dell'autoformazione e della FAD ai temi della sicurezza e salute sul lavoro è estremamente ridotto: basti pensare che tendenzialmente si esclude l'utilizzo dell'autoformazione in questo ambito e che lo stesso Accordo Stato - Regioni per la formazione degli RSPP e ASPP vietava l'uso della FAD, a fronte del fatto che trattasi di metodologia complessa, che mal si prestava alla necessità di sperimentare il nuovo impianto formativo.

Attualmente, non esistono in Regione Lombardia modelli di autoformazione e/o FAD da applicare alla materia sicurezza e salute sul lavoro.

Nell'ambito del tavolo tecnico misto Commissione Salute e Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca, sulla formazione RSPP e ASPP è stato, però, possibile osservare ed apprezzare gli esiti di un lavoro svolto in Emilia Romagna e curato dall'AUSL di Reggio Emilia insieme all'Università di Modena e Reggio Emilia, che ha avuto ad oggetto la FAD. Sulla scorta delle indicazioni prodotte attraverso questo lavoro ed accolte dal tavolo tecnico misto, le segnalo quanto segue.

Con riguardo agli "addetti a emergenza, prevenzione incendi e Pronto Soccorso", la formazione in presenza in aula è la scelta prioritaria in considerazione della necessità dell'addestramento all'uso dei mezzi di estinzione e agli interventi di pronto soccorso. "La accettabilità del ricorso ad autoformazione e FAD, per le parti teoriche dei corsi, è da approfondire". Risulta che il Ministero degli Interni abbia proposto corsi per addetti alla prevenzione incendi organizzati dai Vigili del Fuoco che prevedono 8 ore di autoformazione + parte pratica in presenza, ma non se ne conoscono i dettagli applicativi, nè gli esiti, sempre che sia stato realizzato.

Più in generale, con riguardo alla formazione per i lavoratori, nel caso di scelta dell'autoformazione o della FAD, il n° di ore da effettuarsi dovrà essere maggiore rispetto a quanto previsto dal protocollo standard, giacché la formazione alla sicurezza deve essere prioritariamente effettuata in aula.

L'autoformazione e la FAD possono essere una soluzione alternativa accettabile quando:

1 - non è possibile la formazione in presenza in un'aula, per condizioni logistiche o organizzative che devono comunque essere documentate;

2 - sono presenti alcuni pre-requisiti dei discenti e dell'azienda:

- i partecipanti al corso devono avere possibilità di accesso

alle tecnologie impiegate;

- devono avere familiarità con l'uso del personal computer;
- devono avere buona conoscenza della lingua usata nello strumento (autoformazione e FAD)

Per quanto riguarda l'azienda:

- deve essere riconosciuto il tempo della formazione in orario di lavoro, anche se svolto in orari non canonici;
- deve essere attestata l'effettuazione dell'intero percorso sia per l'auto-formazione che per la FAD da parte del datore di lavoro o del tutor del corso (FAD).

3 - il percorso formativo in autoformazione e in FAD rispetta criteri di qualità.

Oltre a questo nei corsi in FAD sono necessarie ulteriori garanzie:

- deve essere garantito un esperto/tutor consultabile sempre (o in presenza o in remoto);
- deve essere predisposto un servizio di assistenza/tutoraggio gestionale organizzativo e tecnologico;
- deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero verificare la visione completa del materiale didattico;
- deve essere garantita la facilità di fruizione dei materiali e delle attività formative e l'indipendenza dal tipo di computer e browser utilizzati.

E' inoltre opportuno che il percorso formativo in FAD preveda un momento iniziale in presenza con l'obiettivo di chiarire regole e metodi del corso e di rafforzare la motivazione dei partecipanti.

DOMANDA (19/2/2008)

1. E' possibile riconoscere dei crediti/esoneri formativi a chi ha fatto dei corsi sperimentali con altri enti e che vogliono completare il percorso con noi?

In altre parole, consisti che avendo fatto il così detto "modulo O" presso ambiente e lavoro ci chiedono di riconoscere loro l'esonero alla partecipazione del nostro "Blocco Base" di 24 ore. Possiamo farlo?

2 . Per quanto riguarda il computo delle ore di aggiornamento. Se una persona é RSPP in settori Ateco riferiti a macro gruppi diversi (es. Ateco 9 per cui sono necessarie 40 ore di aggiornamento e Ateco 5 per cui ne sono necessarie 60) e frequenta un seminario di aggiornamento di 8 ore valido come seminario trasversale (es seminario sulla L.123/2007), può dire che gli restano 32 ore di aggiornamento per il settore Ateco 9 e 52 ore per il settore Ateco 5 da svolgere?

RISPOSTA

Con riguardo al primo quesito, la risposta è no. Infatti la Circolare 32/SAN/06 prevede il riconoscimento a partire da corsi inerenti il 195, ma solo se realizzati tra il 14.02.2003 e il 14.02.2006. Inoltre, non sussiste più la possibilità di realizzare corsi con "blocco base", essendo conclusasi in data 14 febbraio 2008 la sperimentazione.

Con riguardo al secondo quesito, un soggetto che eserciti la funzione RSPP nei settori 5 e 9, deve seguire corsi di aggiornamento per un totale di 100 h. La frequenza ai vari momenti formativi va a sottrarsi da questo monte ore. I corsi, secondo la Circolare 32/SAN/06, e secondo l'Accordo Stato - Regioni, devono attenersi a:

- il settore produttivo di riferimento;
- novità normative eventualmente intervenute in materia;
- innovazioni nel campo della prevenzione.

Sarà compito del discente preoccuparsi di seguire corsi riferiti in misura equa all'uno, 5, e all'altro, 9, Ateco.

DOMANDA (31/1/2008)

Nell'Accordo Stato e Regioni a riguardo della formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro (n.

626 del 19 dicembre 1994 e modificato con decreto del n. 195 del 23 giugno 2003) vengono individuate delle figure per la formazione degli RSPP e degli ASPP. Io collaboro con un'agenzia formativa della provincia di Brescia che ha riconoscimento regionale FS2, ed è accreditata, vorremmo organizzare i corsi per formare RSPP e ARPP. Abbiamo un coordinatore e responsabile del corso con esperienza in tema di sicurezza più che decennale, abbiamo dei docenti con esperienza più che biennale. Vorrei sapere se l'agenzia formativa ha quindi i requisiti per poter organizzare ed erogare questo tipo di corsi. Nell'Accordo Stato- Regioni si parla al punto 4.2 dei soggetti che possono fare questi corsi definendo tra i requisiti un'esperienza quadriennale in materia di sicurezza. Questa definizione mi sembra generica, ovvero è sufficiente avere il responsabile del corso e chi firma il progetto con esperienza quadriennale o serve un requisito proprio dell'agenzia formativa?
se sì quale? Com'è misurabile?

RISPOSTA

La Circolare 21/SAN declina i requisiti descritti al par. 4.2 dell'Accordo Stato – Regioni.

Il soggetto formatore che vuole realizzare corsi ex DLgs 195 deve essere accreditato secondo la tipologia SF2. Inoltre, deve possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza. Con questo intendendo:

- per esperienza professionale biennale lo svolgimento, in almeno due diversi anni solari tra i quattro immediatamente precedenti la data della comunicazione, di attività professionali per terzi nel campo dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- per esperienza formativa biennale la realizzazione, in almeno due diversi anni solari tra i quattro immediatamente precedenti la data della comunicazione, di un intero corso di formazione oppure di un modulo all'interno di un corso più ampio, di almeno 16 ore, riguardante esclusivamente l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il soggetto formatore deve, altresì, utilizzare docenti con esperienza almeno biennale professionale in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza sul lavoro.

DOMANDA (15/1/2008)

Con riferimento agli obblighi formativi per chi vuole svolgere il compito di RSPP, il quesito riguarda i moduli B.

In caso di interesse ad esercitare il ruolo di RSPP in due aziende appartenenti, la prima, al macrosettore ATECO 5 e, la seconda, al macrosettore 9, si è obbligati a seguire due corsi distinti (B5 + B9, per un ammontare di $68 + 12 = 80$ ore) oppure solo il corso B5 per 68 ore a cui aggiungere, eventualmente, un test di valutazione a conclusione degli argomenti previsti dal corso B9?

A tal proposito, è formalmente previsto che il superamento di un corso B più completo, e quindi che prevede un alto numero di ore di frequenza, abiliti anche per moduli i cui corsi hanno durata inferiore?

RISPOSTA

L'Accordo non prevede il riconoscimento di crediti formativi a fronte della frequenza ad un corso di formazione Modulo B.

Per coloro che esercitano in aziende dell'ATECO 5 e 9, l'obbligo è la frequenza ai due percorsi distinti.

Regione Lombardia aveva accolto la possibilità, offerta dall'Accordo, di sperimentare percorsi

trasversali a più settori ATECO, ovvero percorsi integrati che comprendessero, ad esempio, anche quelli di suo interesse. Attraverso un tavolo con le parti sociali, sono stati accolti numerosi progetti integrati la cui realizzazione però volge al termine essendo stato definito, sempre dall'Accordo, che la sperimentazione dovesse concludersi in due anni, cioè entro il 14 febbraio 2008.

Fino a che l'impianto dell'Accordo non verrà rivisto, anche alla luce degli esiti di detta sperimentazione, non rimane altro che seguire percorsi distinti.

DOMANDA (14/1/2008)

Con riguardo alle modalità di applicazione e connesse interpretazioni del Decreto Legislativo 195/03.

Siamo in possesso di un certificato di frequenza e profitto rilasciato dalla Regione Lombardia dopo apposito corso di 120 ore, abbinato alla Legge Regionale 95 del 1980 (07.06.1980 - Burl n. 24 dell'11.06.1980 s.o. n. 6 del 12.06.1980) presso il Centro di Formazione Professionale xxxx dedicato "all'aggiornamento per servizi prevenzione protezione aziende fascia C"; "addetti S.P.P. Aziende di grandi dimensioni DLgs. 626/94".

Abbiamo intrapreso una pluriennale attività di informazione, formazione e consulenza in tema di "sicurezza ed igiene sul lavoro", fondata sul permanente aggiornamento personale ed anche presso enti terzi (es. convegni, seminari organizzate dalle strutture pubbliche) integrata anche da docenze presso enti formatori accreditati presso la Regione. Inoltre, riguardo la novità del D.Lgs. 195/2003, il Cfp di xxxx ha già concluso a ns favore la procedura di riconoscimento di parte di tale corso, nel Modulo "A".

È nostro obbligo partecipare pienamente alla stregua di novizi "Rspp" ai Moduli "B" e "C", tenendo anche conto oltre a quanto detto sopra, che i sottoscritti collaborano da più anni con Centri di Formazione Professionale locali, in qualità di docenti per corsi di formazione a Datori di lavoro e non sulle tematiche inerenti la sicurezza ed igiene sul lavoro?

Oppure è possibile beneficiare, come da circolare n. 32/SAN del riconoscimento di crediti formativi pregressi - modulo "B" derivanti dalla partecipazione a corsi di formazione "non inerenti il D.Lgs. 195/03" in specifico sulla base del corso di 120 ore in forza della Legge Regionale 95 del 1980 "aggiornamento per servizi di prevenzione e protezione aziendale fascia C"; "addetti S.P.P. Aziende di grandi dimensioni D-Lgs. 626/94?

Nel suddetto corso di 120 ore per ogni settore è stata allora fornita la normativa generale, le caratteristiche dell'ambiente di lavoro ed i connessi rischi principali generali e specifici, abbinata successivamente all'esperienza professionale sul campo documentabile, finora accumulata. Tale corso potrebbe quindi essere valido per chiedere il riconoscimento dell'esonero ai corsi di prima formazione per Rspp/Aspp - non Datori di lavoro - Modulo B a favore dell'obbligo di un corso avanzato di "aggiornamento professionale quinquennale" nei Moduli "B" e "C". I corsi offerti da strutture di formazione accreditate a livello regionale prevedono argomentazioni generiche abbinata ai vari macrosettori del tipo "rischio rumore, rischio movimentazione manuale dei carichi, macchine, rischio elettrico, vdt, etc", cioè argomenti già trattati nei suoi aspetti di prima formazione durante il corso delle 120 ore frequentato anni fa presso il Cfp di xxxx.

RISPOSTA

La Circ. 32/SAN permette il riconoscimento di crediti pregressi a fronte della frequenza a corsi di formazione non attinenti il Dlgs 195. I crediti formativi sono utili unicamente ai fini dell'esonero dalla frequenza del Modulo B. Possono essere assegnati crediti formativi ad personam a coloro che abbiano frequentato corsi regionali di qualificazione professionale a tecnico della sicurezza antecedentemente alla data di pubblicazione del ciato DLgs. Cita la circolare: "... I corsi devono risultare da documentazione formale prodotta dal richiedente al soggetto formatore, cui compete: - l'analisi comparata tra il programma del corso per il quale si richiedono i crediti e il programma

previsto dallo stesso soggetto per il Modulo B;

- l'attribuzione dei crediti formativi che, qualora parziali, sono espressi in termini di frequenza del monte ore. Ad esclusione dei crediti derivanti dai corsi di formazione di cui all'art. 10 DLgs 494/96, l'attribuzione è sottoposta ad approvazione da parte della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro e da parte della Direzione Generale Sanità. ..." (All'uopo deve essere compilato un apposito modello in allegato);

-"... l'eventuale integrazione dei percorsi e la somministrazione delle verifiche.

Ai fini del rilascio dell'attestazione finale secondo il modello previsto dalla Circ. r. 27 luglio 2006, n. 21, i titolari del credito, totale o parziale, devono sostenere e superare le verifiche finali, secondo le modalità descritte al punto 3 della medesima circolare. ..."

Dunque, ci si deve rivolgere ad un soggetto formatore, lo stesso Cfp di xxxx o altri, che a partire dall'analisi comparata del corso frequentato e del percorso Modulo B indicato dall'Accordo, riconosca crediti validi ai fini dell'esonero dal Modulo B, specificandone l'ATECO. Resterà da completare il percorso, se il riconoscimento è parziale.

Circa il Modulo C, invece, non esistono esoneri, trattandosi di un percorso formativo inedito rispetto al passato.

DOMANDA (15/1/2008)

Si tratta di una persona che ha assunto l'incarico di ASPP interno prima del 2003, ha frequentato un corso per RSPP con i contenuti del DM 16.1.1997 e successivamente (anno 2006) è stato nominato RSPP nella stessa azienda. Secondo quanto stabilito dall'accordo 26.1.2006, questo signore è esonerato dal Mod. A ed ha già frequentato il Mod. C: ora si vuole sapere se, essendo ASPP da prima del 2003, può avvalersi dell'alternativa Mod. B / aggiornamento quinquennale con obbligo di partecipare al 20% del monte ore entro il 14.2.2008, oppure se non sussiste questa alternativa e deve necessariamente frequentare il Mod. B. nei termini previsti.

RISPOSTA

L'esonero dai corsi Modulo B non è vincolante né per RSPP né per ASPP: le linee interpretative dell'ottobre 2006 citano "... anche qualora il RSPP o l'ASPP sia nelle condizioni di poter fruire dell'esonero, può comunque richiedere di frequentare i corsi". Il signore, in quanto ASPP con esperienza > 3 anni, è in possesso di requisiti tali da comportare l'esonero dalla frequenza del Modulo A e del B: questi esoneri possono essere spesi anche nel ruolo di RSPP.

Dunque non gli resta che frequentare il Modulo C, cosa già fatta, e, o frequentare il Modulo B, rinunciando all'esonero, o frequentare il 20% del corso di aggiornamento. Il tutto entro il 14 febbraio 2008.

DOMANDA (8/1/2008)

Siamo una società di formazione. Vorremmo sapere se occorre effettuare i corsi pianificati per il 2007-2008 entro la data del 14 febbraio 2008, oppure se sia possibile prorogare il termine delle attività. Rispetto a quanto pianificato, infatti, mancano ancora da erogare i moduli B3, B5, B6, B7, B8, e viste le esigenze delle aziende, risulta difficoltoso concentrare tali lezioni nei mesi di gennaio e inizio febbraio. Inoltre, vorremmo chiedere se sia possibile accorpare alcune lezioni moduli B6 e B8. molti degli argomenti trattati nei due moduli, infatti, sono comuni, pertanto sarebbe possibile svolgere le lezioni secondo lo schema che si propone.

RISPOSTA

In ordine:

- per quanto concerne il termine, il 14 febbraio 2008 è la data entro la quale gli RSPP e ASPP che già svolgevano le funzioni alla pubblicazione dell'Accordo e che hanno continuato ad esercitarle, devono concludere la formazione. Quindi è scadenza non tanto per i soggetti formatori, che scrive (e che potrebbe realizzare corsi per coloro che non hanno mai esercitato la professione), quanto per gli RSPP e ASPP. Mentre si parla di una proroga per gli addetti al montaggio, smontaggio dei ponteggi (corsi di formazione DLgs 235/03; scadenza prevista 28 febbraio 2008) questo termine non sembra, al momento, essere suscettibile di proroga.

-circa la trasversalità dei percorsi Modulo B, la circolare 32/SAN ne ammette la sperimentazione purché il progetto sia presentato ed accolto dal tavolo regionale istituito con le parti sociali. I predicati sono in corsivo, perché il tavolo istituito con DDGS n. 6434-07, nel corso del 2007, ha ammesso alla sperimentazione numerosi progetti, stabilendo di effettuarne monitoraggio e valutazione anche in itinere, ed ha deciso che la data del 29 ottobre 07 costituisse termine di chiusura per la presentazione delle sperimentazioni. Infatti, la sperimentazione si chiude, secondo l'Accordo, il 14 febbraio 2008: non ci sarebbe stato, perciò, il tempo necessario ad accogliere nuovi progetti, ovvero 1°. a valutarli attraverso la ricezione degli scritti, lo studio da parte dei diversi componenti, l'illustrazione nell'ambito di una o più riunioni; 2°. a consentirne la realizzazione; 3°. a raccoglierne l'esito. Dunque, il soggetto formatore che scrive arriva in ritardo e, salvo che la revisione dell'Accordo - già in atto - non preveda la trasversalità (ma questo non nell'immediatezza, ma in un futuro, speriamo, prossimo) deve realizzare separatamente B6 e B8.

DOMANDA (26/11/2007)

E' possibile che un datore di lavoro svolga direttamente i compiti di prevenzione e protezione dei rischi avendo fatto solo un corso multimediale ?

RISPOSTA

Il D.Lgs 195/03 ha fatto salvo quanto già previsto per i datori di lavoro dall'art. 10 del D.lgs 626/94. Per quanto attiene alla formazione dei datori di lavoro/RSPP, essa è stabilita nei contenuti minimi dal DM 16/01/1997 che ne indica anche la durata minima di 16 ore. Nulla viene detto riguardo alle modalità di erogazione dei corsi e alla possibilità che essi siano erogati mediante FAD.

Inoltre il D.M 16/01/1997 non prevede espressamente che venga sostenuto un esame finale.

L'attestato, esibito a corredo del quesito, riporta che la durata del corso è stata rispettata, al pari dei contenuti del DM e che, inoltre, è stato superato anche un test di apprendimento. Sarebbe, perciò, ad una prima analisi che si sia fatto anche di più di quanto previsto dalla normativa in vigore.

Da un punto di vista strettamente formale l'attestato è da considerarsi valido. Da un punto di vista strettamente normativo, non c'è divieto ad erogare ai datori di lavoro corsi di formazione al ruolo di RSPP in modalità multimediale. Certo che proporre questa modalità, nel secondo semestre del 2007, quando nel 2006 le linee interpretative dell'Accordo Stato - Regioni hanno chiarito che non è adeguata alla formazione di base, significa non tener conto del contesto generale.

DOMANDA (23/11/2007)

Il caso è il seguente: ASPP nominato prima del 14.2.2003, con esperienza lavorativa > 3 anni, attivo al 13.08.2003 e con incarico attuale; gli si vorrebbe dare l'incarico di RSPP. L'esperienza accumulata in qualità di ASPP è valevole ai fini dell'esonero dal modulo A e dall'obbligo di avere il diploma per lo svolgimento del ruolo di RSPP? In particolare, il DLgs 195/2003 indica che per svolgere la funzione di RSPP o di ASPP bisogna possedere almeno il diploma di scuola superiore, ma già alla sua emanazione consentiva che si potesse derogare da tale requisito "per coloro che dimostrino di svolgere l'attività medesima da almeno 6 mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto". Dato che si parla di attività medesima pare evincersi che la deroga vale solo all'interno delle due fattispecie di figure professionali e che, cioè, non sarebbe consentito utilizzare l'esperienza professionale maturata come ASPP per essere nominati RSPP derogando dal requisito del diploma superiore. L'accordo stato-regioni del 26 gennaio 2006 ha esteso in modo simile la possibilità di avvalersi dell'esonero dai moduli A e B specifici (uguali per RSPP e ASPP) per coloro, tra i quali rientra il caso in questione, che possono vantare un'anzianità di funzione (al 14.02.2006) superiore ai tre anni, con incarico attuale (che svolgevano cioè la funzione di ASPP o di RSPP alla data dell'accordo). L'accordo stato-regioni del 5 ottobre 2006, che ha fornito le linee guida interpretative, non ci dice in effetti nulla a riguardo della sovrapposibilità dell'esperienza professionale nelle due figure, mentre l'esperienza comune ci dice che il ruolo del RSPP ove vi siano più addetti è, oltre a quelli previsti per legge, quello anche di coordinamento delle loro attività.

È corretto interpretare che si tratti di due strade distinte e che, nel caso specifico, mancando il requisito del diploma superiore, non si possa accettare la nomina dell'ex ASPP a RSPP?

RISPOSTA

È vero che il DLgs 195 con quel "medesima" sembra lasciar intendere che la deroga sia da applicarsi all'interno di due distinte fattispecie professionali. Ma, è pure vero, che la formazione che si richiede all'una e all'altra figura è identica.

Immaginiamo, per un attimo, che questo soggetto abbia il diploma di scuola superiore: stiamo dicendo che, essendo i percorsi distinti, lui dovrebbe, per diventare RSPP, frequentare quei moduli, A e il B - gli stessi - per i quali gli si riconosce l'esonero. Si osserva giustamente che l'RSPP avrà un compito di coordinamento degli ASPP, ma di questo - della gestione /governo del SPP inteso come ufficio con più addetti - non vi è nessun accenno nel percorso formativo modulo C. Di fatto, non sussiste nessuna definizione di ruolo distinta per RSPP e ASPP: sono definiti i compiti del SPP, ma non quelli distinti di RSPP e ASPP; e sappiamo che i contenuti dei corsi Mod. A e B, come già sopra riportato, sono identici. Detto ciò, è accettabile che il possesso di requisiti ASPP tali da comportare esoneri sia speso anche nel ruolo RSPP.

DOMANDA (27/9/2008)

Sono Ingegnere. Scrivo anche a nome di miei colleghi laureati presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. di Varese in Ingegneria per la Sicurezza del Lavoro e dell'Ambiente. Desidero chiedere informazioni per ottenere il riconoscimento dei moduli A e B dei corsi per RSPP ai sensi del D.Lgs 195/2003.

RISPOSTA

L'art. 8 bis comma 6 del DLgs 626/94, come modificato dal DLgs 195/03, esonera dalla frequenza dei corsi Modulo A e B coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro". Il corso di laurea in "Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell'ambiente" che Lei ha frequentato non è tra quelli elencati: perché sia riconosciuto equipollente occorre rivolgersi al Ministero dell'Università e della Ricerca. Allo stato attuale, in Lombardia, la Circolare regionale 32/SAN del 19.12.2006 (BURL 15.01.07) prevede, ai fini dell'esonero dalla frequenza del Modulo B, il riconoscimento di crediti formativi pregressi derivanti da corsi previsti in piani di studio universitari.

DOMANDA (31/8/2007)

È possibile per gli PSAL svolgere azioni di vigilanza sui corsi di formazione per RSPP o previsti dal DLGS 235/03 (ponteggi e funi) anche sui cosiddetti formatori istituzionali o legittimati? In materia di aggiornamento quinquennale RSPP.

L'Accordo stato-regioni del 5 ottobre 06 prevede che i corsi di aggiornamento per RSPP siano di 40- 60 - 100 ore complessive anche qualora l'incarico sia riferito a più macrosettori. Quali tipologie di formazioni possono essere conteggiate nel monte ore? devono essere parte di un programma unitario o possono essere sommate iniziative diverse che abbiano le condizioni di cui al punto 3 circolare 32/SAN? Gli enti formatori accreditati inviano le comunicazioni di avvio con i programmi allegati avendo provveduto loro a fare la necessaria integrazione degli argomenti che comunque debbono fare riferimento ai contenuti dei moduli del rispettivo percorso formativo (accordo S-R del 26.01.06): settore, novità normative e innovazioni delle misure di prevenzione. Chi valuta la coerenza dei programmi proposti? Chi valuta se l'aggiornamento proposto per più moduli è effettivamente tale per tutti i moduli cui si riferisce? Ma soprattutto esistono o devono uscire altre regole in materia? chi giudica e valuta i contenuti, autorizza e riconosce la validità di questi aggiornamenti? Ci è stato chiesto in specifico di proporre e/o gestire le ore di formazione in aggiornamento per un gruppo di RSPP esterni che operano in vari settori: si tratterebbe quindi di organizzare un corso a moduli per un totale di 100 ore (o 60+40) come previsto dal punto 3 dell'accordo di ottobre 2006. Come procedere?

RISPOSTA

Anche se la circ. 21/SAN parla essenzialmente di sorveglianza sui soggetti formatori del III° blocco, nulla vieta di allargare l'attività di controllo dell'offerta formativa anche ai soggetti legittimati: il che trova, tra l'altro, riscontro nella precedente circ. 13/SAN. Si tenga, comunque, presente, che non si dispone di strumenti repressivi - se necessari - diretti ai soggetti formatori. Per quanto riguarda l'aggiornamento, il relativo modulo può essere erogato in un'unica tranche o in tranche annuali: il che significa che possono essere sommate iniziative diverse, anche erogate da soggetti formatori diversi. L'ipotesi di impegnare detti soggetti all'erogazione dell'intero percorso, in questo modo vincolandoli alla sorveglianza sulla completezza del modulo da parte dei singoli RSPP e ASPP, era stata anche affrontata con Confindustria, ma non era risultata praticabile. Perciò, è l'utente stesso - RSPP e ASPP - che deve aver cura di completare il percorso (totale delle ore), sommando tranche che siano pertinenti 1°. al settore produttivo di riferimento, 2°. alle novità normative eventualmente intervenute in materia e 3°. alle innovazioni nel campo della prevenzione e tali da costruire un percorso coerente.

Al momento il tavolo interregionale per il monitoraggio del DLgs 195 non ha affrontato il tema dell'aggiornamento, ma non è detto che non lo faccia in futuro: non esistono, perciò, "regole", se non, appunto, quelle di rispetto dei tre requisiti citati. In occasione della ricezione della comunicazione di avvio corso, è possibile, comunque, esprimere osservazioni e assistenza finalizzate al miglioramento del percorso. Sulla vigilanza, vale quanto detto in premessa: può essere rivolta a tutti e non si dispone di strumenti repressivi. Infine, assumere in toto la realizzazione di un corso di aggiornamento risulterebbe troppo oneroso rispetto al carico di impegni che il Servizio deve affrontare e rendere. Però, la circ. 21/SAN invita i SPSAL a "rendersi facilitatori nella creazione di poli formativi"; altresì non esclude "la partecipazione ai percorsi da parte della ASL e AO nella loro qualità di aziende competenti ..., sia da parte dei singoli operatori ...".

DOMANDA (31/8/2007)

In merito al riconoscimento dei crediti formativi pregressi ai fini dell'esonero dal Modulo A. Alcuni ns dipendenti sono stati nominati ASPP successivamente al 14.02.2006, ma hanno frequentato nel giugno 2006 il corso di 32 h per RLS di cui al DM 16.1.1997 art. 2. si ritiene che questa richiesta debba essere accolta in quanto:

- allo stato attuale dell'applicazione del dlgs 195 si è nella fase transitoria, fase che terminerà il prossimo 14 febbraio;
- nella fase transitoria, la tabella A5 dell'Accordo Stato-Regioni riporta quelli che devono considerarsi i crediti professionali e formativi pregressi che devono essere riconosciuti agli ASPP; - in particolare la tabella A5 riporta 4 casi possibili. Nello specifico interessano i casi 3 e 4.

RISPOSTA

La verifica dell'eventuale riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi agli addetti ASPP deve essere fatta innanzitutto con riferimento alla tabella A5 dell'Accordo Stato - Regioni. Il caso che si sottopone - nomina successiva al 14.02.2006 e formazione, ancora successiva al 14.02.2006, inerente ai contenuti dell'art. 2 del DM 16.1.1997 (nulla riguardo il titolo di studio) - non trova riscontro in alcuna riga della citata tabella: infatti, usufruisce di esonero dalla frequenza del modulo A, il soggetto che ha ricevuto la nomina successivamente al 14.02.2006, ma che vanta una formazione inerente ai contenuti dell'art. 3 (non 2) del DM 16.1.1997 acquisita precedentemente alla data di entrata in vigore dell'Accordo (14.2.2006).

La c.d. transitorietà della norma - posizione unanimemente condivisa dal tavolo tecnico per il monitoraggio della sperimentazione ... DLgs 195/03 c/o la Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca della Conferenza delle Regioni - è quella che consente l'applicazione dell'Accordo, ovvero l'avvio e l'espletamento di tutte le procedure utili all'effettivo avvio dei corsi in esso descritti. Come riporta anche la delibera della Regione Emilia Romagna "I corsi effettuati dopo il 14 febbraio 2006, data di pubblicazione dell'Accordo, devono necessariamente rispettare quanto in esso previsto". Per quanto riguarda la circolare n. 32/SAN Regione Lombardia, crediti formativi per ASPP per l'esonero dalla frequenza del modulo A sono riconosciuti a coloro che abbiano frequentato corsi inerenti il DLgs 195 (non altri) nel solo periodo 14.02.2003 /14.02.2006 (rif. par. 2.1).

DOMANDA (4/10/2006)

In merito al provvedimento Stato - Regioni del 26 gennaio 2006.

Nella tabella A4 - ultima sezione - si pongono come condizione per l'esonero dalla frequenza del modulo A due presupposti:

- 1) la formazione minima inerente ai contenuti del DM 16.01.97
- 2) la nuova nomina In riferimento al secondo requisito - la nuova nomina - mi trovo nella condizione di avere persone che hanno seguito il corso modulo A, altri che hanno una formazione inerente al DM del 97 ma non rispettano il secondo presupposto e cioè la nuova nomina, quindi chiedo: queste persone possono essere esonerate dalla frequenza del modulo A, come cita il provvedimento 26 gennaio 2006, anche se non hanno ancora ricevuto la nomina di RSPP? C'è da considerare anche che se non hanno completato la formazione i datori di lavoro non li nomineranno mai RSPP, quindi come si risolve questo problema?

RISPOSTA

Premetto che la risposta che segue è data avendo ricercato un confronto ed una riflessione comune all'interno del coordinamento interregionale. La questione, considerato il DLgs 195, considerato l'accordo Stato-Regioni, considerate le linee interpretative interregionali di prossima pubblicazione, si pone, dunque, in questi termini:

- il soggetto (in ogni caso in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore) che non ha alcuna esperienza lavorativa, che ha la formazione inerente ai contenuti del DM 16.1.97, gode dell'esonero dalla frequenza del Modulo A, deve frequentare i Moduli B e C, e può ad oggi essere nominato RSPP;

- il soggetto (in ogni caso in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore) che non ha alcuna esperienza lavorativa, che ha frequentato il Modulo A, deve frequentare i Moduli B e C e concludere il percorso prima di poter ricevere la nomina alla funzione RSPP. Il termine per l'effettivo avvio dei percorsi formativi è il 14.2.2007. Con la pubblicazione dell'accordo, la formazione dei nuovi RSPP è quella dall'accordo stesso indicata.

DOMANDA (6/11/2006)

La presente, unicamente ai fini di nomina come RSPP, per conferma in merito alla possibilità di essere esonerato dal frequentare il Modulo A del percorso formativo stabilito dal D.Lvo 195/2003, riferito alla formazione dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, in quanto mi trovo a ricoprire la funzione di RLS dell'Università degli Studi di xxxx con conseguente partecipazione al Corso di Formazione di 32 ore conforme a quanto indicato nel Decreto del Ministro del Lavoro 16 gennaio 1997. Successivamente ho partecipato a numerosi seminari e convegni in ambito di salute e sicurezza sul lavoro, supportati da attestati.

RISPOSTA

Allo stato attuale non sono previsti riconoscimenti di crediti formativi pregressi, totali o parziali, per la frequenza al Modulo A per coloro che abbiano frequentato il corso per RLS di cui al DM 97. In relazione agli altri suoi attestati, si sta considerando, con riferimento al Modulo B, il riconoscimento di corsi regionali o corsi previsti in piani di studio universitari o post-universitari. A breve, dovrebbero essere pubblicate nuove linee di indirizzo.

DOMANDA (31/7/2007)

Mi occupo del coordinamento didattico dei corsi interni di una società di formazione, accreditata alla Regione Lombardia per erogare corsi di formazione ex D.Lgs. 195/03.

Avrei bisogno di una chiarificazione in merito alla Circolare n.32/SAN/06 emanata dalla Regione Lombardia. La circolare dice che: "possono essere assegnati crediti formativi ad personam a coloro che abbiano frequentato (...) i corsi di formazione di cui all'art. 10 DLgs 494/06 limitatamente al settore ATECO 3". Quanti crediti formativi possono essere riconosciuti ad una persona che ha frequentato il corso ex D.Lgs 494/06 e che intende frequentare il corso modulo B settore ATECO 3 ex D.Lgs.195/03?

RISPOSTA

Purtroppo, non mi è possibile aiutarla indicandole esattamente il numero di ore di credito attribuibile a chi ha frequentato il corso 494. Che mi risulti, ad oggi, tra l'altro, nessuno, a parte Voi, ha contattato questo ufficio, direttamente o attraverso le ASL, in merito al tema; ragion per cui non si dispone esperienze analoghe da sottoporvi e a cui riferirsi. Si ritiene, però, che l'analisi comparata tra i due percorsi debba essere fatta con attenzione agli argomenti che nel corso 494 sono declinati sotto il punto e) norme di buona tecnica ... (uso di macchine, DPI, ponteggi) (il punto d) analisi dei rischi dovrebbe essere più riferito alla metodologia di processo che non al rischio in sè). Si dovrà vedere quali sono stati i temi trattati e con quale durata, per capire se soddisfano la trattazione dei diversi rischi inseriti in un corso specifico del Modulo B 3 preso a riferimento. In questo modo sarà possibile fare equiparazioni e riconoscere sovrapposizioni. Si sta, comunque, dicendo che il riconoscimento totale è escluso.

DOMANDA (29/6/2007)

Sono dell'Università degli Studi di xxxx. Con riferimento alle circolari regionali attuative dell'accordo per la formazione degli addetti e dei responsabili SPP - D.Lgs. 195/03 (32 del 19/12/06, 21 del 27/07/06 e 13 del 26/04/06), nonché al D.Lgs. 195 del 23/06/03 ed agli accordi tra il governo e le regioni del 26/01/06 e del 05/10/06, avrei necessità di alcuni chiarimenti:

- le università, in quanto soggetti formatori legittimati alla realizzazione dei corsi, devono richiedere una formale iscrizione ad un qualche albo oppure possono organizzarne "liberamente", seppur nel rispetto dei requisiti indicati nei riferimenti sopra riportati?
- i soggetti formatori (e le università in particolare) che non avessero avviato i corsi di formazione/aggiornamento entro il 14/02/07 sono impossibilitate dall'organizzarne di nuovi?
- qual è l'iter procedurale da seguire affinché l'università cui afferisco possa ricevere un eventuale accreditamento ed intraprendere l'organizzazione di corsi?

RISPOSTA

In ordine:

- le Università sono soggetti formatori legittimati, non occorre richiedere alcuna iscrizione;
- le linee interpretative di ottobre e la stessa circ. 32/SAN hanno collocato al 14/02/07 il termine per l'avvio dei corsi, con questo intendendo che entro tale data dovessero essere completate tutte le procedure per l'effettivo avvio dell'evento formativo. Solo i soggetti formatori accreditati, appartenenti al c.d. III° blocco, erano tenuti a darne comunicazione, nel rispetto del termine, all'ASL territorialmente competente;
- come riportato sopra, le Università non necessitano di accreditamento, essendo legittimate ope legis.

Qualora si volesse che l'attestato riportasse anche la firma del DG dell'ASL, le Università dovrebbero dare comunicazione dell'avvio dei corsi all'ASL medesima, mettendo quest'ultima in condizione di sorvegliare l'intero percorso formativo.

DOMANDA (5/6/2007)

Si chiede cortesemente di conoscere i soggetti autorizzati al rilascio del libretto formativo del cittadino, nello specifico per i responsabili dei servizi prevenzione e protezione Sanità (Dlgs 626 art. 8 e 8 bis).

RISPOSTA

Premesso che la DG Formazione sarà in grado di dare ulteriori informazioni, al rilascio del libretto formativo dei lavoratori - definito dal DLgs 10 sett. 2003, n. 276 ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 18 febbraio 2000 - possono provvedere le strutture pubbliche e private impegnate in attività di orientamento e formazione professionale.

DOMANDA (2/5/2007)

L'Azienda Ospedaliera xx di xx ha posto un quesito relativo alla partecipazione ai corsi di formazione per RSPP/ASPP relativamente alle infermiere professionali.

Il personale infermieristico, che ha conseguito il diploma di infermiera professionale prima del 1996, poteva allora accedere al corso triennale senza aver conseguito il diploma di scuola media superiore; pertanto alcune infermiere professionali che vorrebbero frequentare il corso per RSPP/ASPP relativamente al macrosettore della Sanità non sono in possesso del titolo scolastico richiesto dalla normativa vigente. I due anni di scuola media inferiore uniti ai tre anni di scuola professionale possono essere considerati equipollenti al diploma di scuola media superiore ai fini della frequenza del corso per RSPP/ASPP?

RISPOSTA

Per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP è necessario, secondo il DLgs 195/03 - art. 8 bis comma 2 DLgs 626/94 - essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore. Perché vi sia il riconoscimento di eventuali equipollenze occorre rivolgersi, analogamente ad altre fattispecie, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

DOMANDA (7/3/2007)

Come istituto tecnico industriale abbiamo attivato i corsi in oggetto per il solo personale della scuola. I docenti sono insegnanti interni in possesso dei requisiti previsti dalla norma. Tuttavia per alcuni specifici argomenti, sia nel Modulo A che nel Modulo B, vorrei chiedere l'intervento di personale dell'ASL, dei Vigili del Fuoco o della Protezione civile.

1- In tal caso scatta per il mio istituto, soggetto formatore, l'obbligo di chiedere l'accreditamento alla Regione?

2- In tal caso scatta per il mio istituto, soggetto formatore, l'obbligo di chiedere la preventiva (30 giorni prima) autorizzazione dall'ASL all'avvio dei corsi?

RISPOSTA

In entrambe i casi, la risposta è no.

L'accreditamento deve essere richiesto dai soggetti non legittimati dalla norma, e Voi non rientrate in questa categoria. La comunicazione di avvio corso è obbligo per i soli soggetti appartenenti al c.d. terzo blocco, o per quelli legittimati, nel solo caso in cui vogliono che l'attestato di formazione sia sottoscritto anche dal D.G. dell'ASL sul cui territorio il corso è realizzato.

DOMANDA (21/2/2007)

Essendo interessato al corso in oggetto non mi è chiaro quale modulo sono tenuto a frequentare per mantenere le funzioni di RSPP presso la RSA comunale xxx.

Riporto di seguito i dati necessari allo scopo.

Nel 1998 corso di 120 ore D.Lgs 494/1996 con attestazione di validità alle funzioni di RSPP; Incaricato delle mansioni di R.S.PP presso la casa di riposo dal 24/11/1995 al 30/04/2001. Nel febbraio 2005 frequenza corso ASL Pavia per RSPP di R.S.A.;

Incarico delle mansioni di R.S.PP presso la casa di riposo dall'1/1/2005 tutt'ora in corso.

RISPOSTA

L'aver partecipato e superato con profitto il corso 494/96 Le consente, ai sensi della Circ. reg. 32/SAN (in allegato – si veda il par. 2.2 per procedure), il riconoscimento di crediti formativi ai fini dell'esonero dalla frequenza del Modulo B per il settore Ateco 3 - edilizia.

Mentre, per quanto concerne il settore Sanità, ha obbligo di frequenza del Modulo B specifico. Altresì deve frequentare il Modulo C; mentre è esonerato dal Modulo A. Questo è valutato con riferimento alla Tab. A4 dell'Accordo Stato - Regioni: purtroppo il non essere stati attivi al 13.08.2003, La penalizza molto, collocando la sua esperienza nella III° riga della citata tabella che Le consente, con la frequenza del corso c/o ASL di 16h, il solo esonero dal Modulo A.

DOMANDA (31/1/2007)

- 1- Esonero corso A : (>6 mesi e <3 anni) quale data si intende con "INCARICO ATTUALE"?
 - 2- Esonero corso B : quale data si intende con "INCARICO ATTUALE"?
 - 3- Esonero corso B : l'esperienza > ai tre anni deve essere continuativa?
 - 4- Corso B : le centrali di produzione di energia elettrica appartengono ad Ateco E macrosettore E e quindi le ore necessarie di corso B sono 48 ?
- Conoscere la data di INCARICO ATTUALE è fondamentale per il corretto conteggio dei mesi nei quali ho svolto l'incarico di RSPP e quindi verificare le "distanze superiori o inferiori " a 6 mesi e 3 anni .

RISPOSTA

In ordine:

- 1- con riferimento al Modulo A, incarico attuale è da riferire alla data di pubblicazione dell'Accordo, il 14.02.2006;
- 2- lo stesso dicasi, con riferimento al Modulo B;
- 3- nei casi di esperienza in genere, la continuità è richiesta dal 14.02.2003 al 13.08.2003;
- 4- per il macrosettore ATECO 4 le ore riferite al Modulo B sono 48.

DOMANDA (3/2/2007)

alcuni quesiti relativi all'organizzazione impellente dei corsi di formazione per RSPP e ASPP.

- 1- Come istituto tecnico industriale posso essere ente formatore per il personale della scuola, posso avvalermi dei docenti che abbiano operato nel campo della sicurezza per almeno due anni. Ma posso utilizzare, per la docenza nei corsi, personale esterno (per es. un ingegnere), non collegato a nessun ente formatore, che comunque abbia l'esperienza (documentata) dei due anni nel campo della sicurezza? In tal caso sono soggetto a tutta la procedura prevista per il terzo gruppo di formatori (punto 4.2 dell'allegato 1 all'accordo Stato-Regioni del 26.01.06 e punto 5 Vs. circolare n° 21/SAN 2006) ?
- 2- E' possibile derogare ai limiti numerici dei corsi (max 30 iscritti), tenuto conto che il contratto collettivo regionale integrativo tra Ufficio Scolastico Regionale e Sindacati fissa a 25 il minimo di iscritti a un corso? Se ho 38 iscritti al corso A, 8 non li formo?
- 3- Per quanto riguarda i crediti, può essere ritenuto credito formativo ai sensi del DM 16.1.97, ai fini dell'esonero dal corso A, un percorso su CD fornito dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 1997, ad uso del personale della scuola, che prevedeva un percorso formativo relativo a numerose tematiche della sicurezza e che documentava (v. sotto) con un certificato finale le tematiche affrontate, percorso per il quale si riconoscevano 20 ore di formazione?

RISPOSTA

In ordine:

1. il docente scelto non deve essere necessariamente collegato ad un Ente formatore: ciò che è importante è che abbia i requisiti previsti dalla Circ. 21/SAN, ossia esperienza almeno biennale professionale in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza sul lavoro. Le procedure non mutano in relazione al docente scelto.
2. allo stato attuale, per quel che concerne gli aspetti di competenza di questa U.O. in relazione all'applicazione del DLgs 195/03, non risulta siano previste deroghe al numero massimo di partecipanti che l'Accordo fissa a 30 3. si osserva che la formazione di cui trattasi è stata erogata ai sensi dell'art. 9 del DLgs 242/96, che ha integrato l'art. 22 del DLgs 626/94 inerente la "Formazione dei lavoratori". Detta formazione è declinata al DM 16.01.97 all'art. 1, non già all'art. 3 "Formazione dei datori di lavoro". A questa criticità se ne aggiungono altre: i temi trattati non ricomprendono tutti quelli previsti dal DM; la formazione non è avvenuta in aula, ma attraverso la

consegna di un cd. Come per il punto che precede, salvo che il Ministero della Pubblica Istruzione o altri non dispongano espressamente, l'attribuzione di crediti appare difficile.

DOMANDA (5/2/2007)

1. svolgo il ruolo di ASPP di Autogrill dal gennaio 2001 (macrosettore 9);
 2. sono RSPP Conforama dal gennaio 2004 (macrosettore 6)
 3. ho effettuato il modulo C del corso
- Sono esonerato dal modulo B per entrambi i macrosettori Ateco?

RISPOSTA

Come ASPP, con esperienza > 3 anni - essendo stato nominato nel 2001- con incarico attuale, gode dell'esonero, anche per il ruolo di RSPP, nel settore 9 (rif. tabella A5 dell'Accordo). Per Conforama, essendo stato designato dopo il 14.02.2003 - esattamente nel gennaio 2004 - con incarico attuale, ha l'obbligo di frequenza del Modulo B per il macrosettore 6 (rif. tabella A4 dell'Accordo).

DOMANDA (8/2/2007)

- 1) un collega svolge il ruolo di Aspp per un azienda del macrosettore Ateco 6 sin dal 2000.
- 2) nel 2004 ha assunto anche il ruolo di RSPP per un'altra azienda dello stesso macrosettore. È esentato dal modulo B per entrambe le aziende?

RISPOSTA

In qualità di ASPP (tab. A5 I° riga), con esperienza > di 3 anni, con incarico attuale, designato prima del 14.02.2003 e attivo al 13.08.2003, svolgendo attualmente attività nell'azienda appartenente al macrosettore ATECO 6, gode dell'esonero dalla frequenza del B per il medesimo macrosettore. In qualità di RSPP (Tab. A4 III° riga), con incarico attuale, designato dopo il 14.02.2003, ha, invece, l'obbligo di frequenza. Poiché, però, la formazione Modulo B è comune alle due figure professionali, senza distinzione di sorta, il buon senso porterebbe a dire che l'esonero di cui si gode in quanto ASPP (per l'ATECO 6) sia spendibile anche ai fini del ruolo di RSPP. Unica raccomandazione: che la nomina a ASPP sia certa.

DOMANDA (14/2/2007)

Cosa cambia riguardo alla formazione dei datori di lavoro?

RISPOSTA

La normativa sulla formazione degli RSPP (DLgs 195/03) non cambia quanto già previsto dall'art.10 del D.Lgs 626/94 relativamente alla possibilità del datore di lavoro, nei casi previsti all'allegato I del D.Lgs 626/94, di svolgere direttamente le funzioni del RSPP; è inoltre previsto che il datore di lavoro debba frequentare un apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro. La formazione dei datori di lavoro è stata normata con il Decreto Ministeriale 16/01/1997 che, all'art. 3, ne indica contenuti e durata minima (16 ore). Il modulo A del percorso formativo per gli RSPP è stato definito nei suoi contenuti, durata, ecc, con l'Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, nel quale si specifica (punto 2.3) che i contenuti delle attività formative "sono conformi a quanto indicato nel DM 16.01.1997e integrano quelle di cui al DM 16.01.1997". Pertanto ritengo senz'altro accettabile che un datore di lavoro possa frequentare il modulo A per RSPP, assolvendo in tale modo ai suoi obblighi formativi. E' tuttavia una possibilità e non un

obbligo, data la vigenza dell'art.10, e del DM 16.01.1997, che consentono di formarsi frequentando un corso di 16 ore.

DOMANDA (18/1/2007)

Scrivo per un chiarimento interpretativo sulla circolare n. 21 /SAN 2006 relativamente ai verbali di accertamento degli apprendimenti. Indico qui di seguito come abbiamo inteso si debba procedere come azienda formatrice appartenente ai primi due blocchi.

√ xxx società di xx, con sede in xx è tenuta ad inviare i verbali alla ASL xx

√ i verbali dovranno essere firmati sia dal nostro AD che dal responsabile del progetto formativo e apportheranno in allegato i documenti richiesti: verbale prove, metodologia delle valutazioni, dati di customer e indicazioni sul materiale didattico distribuito

√ con riferimento agli allievi i dati identificativi richiesti sono: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale che andranno anche riportati sugli attestati. Gli altri dati di cui all'allegato 5 riguardano solo gli enti che richiedano gli attestati alle ASL e pertanto non riguardano la nostra società.

RISPOSTA

In ordine:

√ ai soggetti legittimati è chiesto di inviare i verbali delle prove di accertamento per garantire tracciabilità dei percorsi formativi

√ i verbali sono firmati dal presidente e dai componenti della Commissione esaminatrice, oltre che dal responsabile del progetto formativo, e recano in allegato:

- la metodologia delle valutazioni
- l'esito della valutazione di gradimento
- i dati identificativi completi degli idonei
- l'elenco dei materiali didattici

√ i dati dei partecipanti sono quelli dell'allegato 5. Detto allegato, è vero, riporta "ai fini del rilascio degli attestati"; quindi giustamente lei interpreta utili all'ASL nel momento della registrazione e compilazione del modello. La circolare 21, in realtà, non coglie questa distinzione: tant'è che cita "Tutti i soggetti formatori trasmettono ...".

Allo stato attuale può non essere particolarmente rilevante l'invio di tutte o parte delle informazioni; cosa diversa potrebbe essere se l'istituzione del "registro" dei RSPP e degli ASPP, da realizzare in collaborazione con la DG Formazione, dovesse richiederne l'acquisizione.

DOMANDA (15/1/2007)

Da quando deve fare l'aggiornamento chi ha frequentato i moduli B? Da subito, dal febbraio 2008, o dopo 5 anni?

RISPOSTA

Il quinquennio di aggiornamento decorre dalla data di conclusione del Modulo B. Dunque nei 5 anni successivi alla data di chiusura del B ci si aggiorna. E' possibile seguire aggiornamenti annuali oppure risolvere il tutto in un'unica tranche annuale.

DOMANDA (3/1/2007)

Ho ricevuto la circolare inerente i corsi per RSPP comparto sanità.

Avrei la necessità di delucidazioni riguardo al Modulo B (tabella 4) per RSPP nominato prima del

14/2/06 e con incarico attuale e >di 3 anni, sull'obbligo immediato di frequenza al corso di aggiornamento di cui al punto 3 del precedente accordo, ed entro il termine di cui al punto 1.1. Dove reperire i sopra citati punti?

RISPOSTA

Se il suo caso rientra nella 1° riga della tabella A4 dell'Accordo Stato - Regioni, gode dell'esonero dalla frequenza del modulo B per il settore ATECO per il quale esplica la propria attività (sanità) con obbligo immediato di aggiornamento. I corsi di aggiornamento, al pari di tutti gli altri, devono essere attivati dai soggetti formatori entro il 14.02.2007. Dunque, il suo caso richiede sin da adesso la ricerca di un corso di aggiornamento cui iscriversi. Il "punto 3" e il "termine di cui al punto 1.1" sono riferimenti al testo dell'Accordo stato - Regioni. Si tenga, però, presente che entrambe i punti hanno successivamente trovato interpretazione in ulteriori documenti sia nazionali che regionali: dunque, ciò che in essi è contenuto risulta attualmente "superato".